

**TRIBUNALE DI PALERMO****SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE****INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati

dott. Francesco Micela Presidente

dott.ssa Monica Stocco Giudice

dott. Giulio Corsini Giudice rel.

nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. R.G. 11202 dell'anno 2025 promosso

DA

██████████, nato in BANGLADESH il ██████████ (Avv. VICARI GIULIA);

– *ricorrente* –

CONTRO

Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo;

– *resistente* –

E CON L'INTERVENTO DEL

Pubblico Ministero;

– *interveniente necessario* –

Oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso ex artt. 35 D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c., depositato telematicamente in data 24/09/2025, l'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo Prot. 1478/25, adottato nella seduta del 12.08.2025 e notificato in data 10.09.2025, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale nella sua duplice



declinazione, non ravvisando nemmeno i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 32, co. 3, del D.Lgs 25/2008.

Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Commissione, chiedendo in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria; in via subordinata, l'accertamento dei presupposti per il rilascio di un permesso di protezione speciale, in considerazione della propria situazione individuale e del contesto sociopolitico esistente in patria.

2. La Commissione Territoriale di Palermo, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.

3. Entro il termine stabilito nel predetto decreto, parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali ha insistito nelle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo e ha depositato documentazione lavorativa aggiornata.

4. STATUS DI RIFUGIATO

Quanto alla domanda per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, neppure invocata in ricorso, va osservato al riguardo che il ricorrente - in occasione dell'audizione svolta innanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale (condotta in modo analitico ed esaustivo e, dunque, con modalità e mediante un livello di approfondimento tale da rendere sostanzialmente superflua la relativa rinnovazione innanzi a questo Tribunale) - ha affermato:

“di essere cittadino del Bangladesh;

di essere nato e cresciuto a Esaghorì, distretto Sunamganj e di essersi successivamente trasferito con la famiglia nella zona di Sylhet, dove ha vissuto circa otto anni prima di espatriare;

di non appartenere ad alcun particolare gruppo etnico;

di essere induista;

di avere frequentato la scuola per tre anni e di avere lavorato nel Paese di origine come contadino e autista di veicoli CNG;

di avere una famiglia composta dai genitori e da quattro sorelle.

A fondamento della propria domanda di protezione internazionale ha dichiarato che a causa della professione del credo induista incontrava difficoltà nel villaggio di origine, legate principalmente alle difficoltà nel



celebrare adeguatamente le proprie festività religiose e agli attacchi perpetrati dai musulmani ai loro luoghi di culto.

Per evitare conseguenze peggiori, egli si trasferiva con la famiglia nel distretto di Sylhet e da lì decideva di espatriare a causa di problemi di carattere economico;

di temere, in caso di rimpatrio, di non essere in grado di sostentare la sua famiglia e “di rimanere senza un tetto sulla testa”.

In sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale il ricorrente ha prodotto soltanto l'attestazione relativa all'attività lavorativa a tempo determinato svolta in Italia con contratto scaduto il 21/06/2024, la copia del passaporto e la copia del certificato di nascita.

Osserva il Collegio che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate da [REDACTED] non integrano le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dello *status* di rifugiato, domanda neppure formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo.

Orbene, ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, agli apolidi ed ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea viene attribuita la qualità giuridica di rifugiati allorché, a causa del timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non possano o, a causa di tale timore, non vogliano avvalersi della protezione del proprio paese, purché non sussista una delle cause di esclusione di cui all'art. 10.

Nel caso di specie, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente, non sussiste alcun rischio di “*persecuzione*” correlato a motivi di “*razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica*” nell’accezione prevista dall’art. 8 del D.lgs. n. 251/07: rischio, questo, che postula il compimento di atti violenti o discriminatori sistematicamente diretti a perseguire chi professi determinate idee politiche o confessioni religiose ovvero appartenga ad un dato gruppo etnico o sociale, circostanze non ravvisabili nel caso di specie.

Nel caso in esame i fatti esposti dal ricorrente, valutati nella loro credibilità, attengono a ragioni di carattere personale ed economico che non consentono di valutare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dello status di rifugiato, ossia il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di



religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

In particolare, il Collegio condivide le considerazioni in punto di credibilità operate dalla Commissione che ha ritenuto: “

“la narrazione del richiedente in linea generale credibile in merito all'appartenenza dello stesso al culto indu' alla luce del fatto che le dichiarazioni rese in merito al suo credo testimoniano una discreta conoscenza dei precetti religiosi (cfr. unione induista italiana <https://www.induismo.it/induismo-cosa/>; USDOS -US Department of State: 2023 Report on International Religious Freedom: Bangladesh, 26 .lune 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2111824.html>);

.....che, da un lato, egli non ha lamentato alcuna diretta forma di persecuzione ai danni propri o della propria famiglia nel villaggio di origine, ad eccezione di generiche problematiche nell'accesso ai templi e nella celebrazione delle maggiori festività e che egli si è successivamente trasferito in un'altra zona del Paese, dove a suo dire non avrebbe incontrato alcuna difficoltà legata al suo culto, decidendo infine di espatriare per ragioni di carattere finanziario, e dall'altro che, anche dopo la sua partenza, avvenuta circa sette anni or sono, nonostante le incrementate tensioni nei confronti della comunità induista a seguito della caduta del governo nell'agosto 2024 (cfr. EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Bangladesh; The protests in July and August 2024 and their aftermath [Q81-2024], 15 November 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2117657/2024_1l_EUAA_COI_Query_Response_O81_Bangladesh_The_protests_in_July_and_August_2024_and_their_aftermath.pdf), la famiglia, che vive tutt'ora nel medesimo distretto da cui l'istante è partito, non ha palesato alcuna problematica in relazione al proprio credo, sussistendo dunque una ragionevole possibilità di rientrare in Bangladesh, in sicurezza, perlomeno in tale area del Paese, da questo punto di vista”.

Va, pertanto, confermata l'esclusione dei presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, peraltro neppure invocato in ricorso.

5. PROTEZIONE SUSSIDIARIA



Quanto alla domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, come è noto, a mente dell'art. 2 del D.lgs. n. 251/07, è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto Paese.

Sono peraltro considerati danni gravi ai sensi del citato art. 14: *“a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

In relazione a quest'ultima ipotesi, è opportuno rammentare che, in forza del punto 35 della direttiva 2011/95/UE, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese, di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave.

Come pure allora chiarito dalla Corte di Giustizia europea con le sentenze *Diakité* ed *Elgafaji*, rispettivamente del 30.01.2014 e del 17.02.2009, ai fini dell'applicazione di tale disposizione l'esistenza di un conflitto armato interno può ritenersi in atto solo allorché le forze governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati, o quando due o più gruppi armati si scontrino tra loro (così CGUE *Diakité* del 30.01.2014, punto 35).

In secondo luogo, solo qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato raggiunga un livello molto elevato potrebbe ritenersi sussistere una minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile che ivi facesse rientro, con la precisazione che tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (così invece CGUE *Elgafaji* del 17.2.2009 punto 39).



Orbene, alla luce di quanto esposto, si ritiene corretta la decisione assunta dalla Commissione territoriale in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Nel caso in esame, invero, va esclusa la sussistenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) del citato art. 14, in relazione alle quali – alla luce di quanto sopra esposto - nessun concreto ed attuale rischio è ravvisabile.

Il ricorrente, infatti, non ha neanche allegato l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti esposti a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano, né è stata dimostrata l'esistenza di provvedimenti giurisdizionali dal quale possa desumersi il rischio di concreta incarcerazione in condizioni inumane o degradanti, con conseguente insussistenza di sufficienti elementi individualizzanti che possono legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi delle lettere a) e b) del citato art. 14.

Lo stesso, come si è detto, è espatriato per ragioni essenzialmente economiche.

Non sono ravvisabili nel caso in esame neppure i presupposti di cui al punto c) dell'art. 14 del d.lgs. 251/07.

Avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili sul contesto socio-politico del Bangladesh, non risulta che vi sia in atto un conflitto armato o comunque una situazione di violenza generalizzata di tale livello da costituire una seria minaccia per la vita di un qualunque civile che si trovi in quel territorio, registrandosi invece, nel corso degli ultimi anni, episodi di violenza, uccisioni ed arresti illegali che però hanno interessato specifiche categorie di persone (leaders del Partito nazionalista di opposizione-BNP, giornalisti, blogger e difensori di diritti umani), senza colpire la generalità della popolazione (v. EUAA, COI Report – Bangladesh: Country Focus, agosto 2025, <https://www.euaa.europa.eu/publications/coi-report-bangladesh-country-focus-0>, EUAA, COI Report – Bangladesh: Country Focus, luglio 2024, <https://www.euaa.europa.eu/publications/coi-report-bangladesh-country-focus>, USDOS, 2024 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh, aprile 2025, <https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/bangladesh>).



Né allo stato è ravvisabile una violenza indiscriminata conseguente agli scontri scaturiti dalle proteste studentesche del luglio 2024, per la semplice ragione che le proteste e gli scontri sono ormai da tempo cessati. Le proteste (che hanno visto centinaia di vittime e che rappresentano l'ultimo episodio nello scontro fra i due principali partiti politici del paese, l'Awami League e il Bangladesh Nationalist Party) sono state guidate dal BNP e hanno portato il 5 agosto 2024 alle dimissioni della Premier Sheikh Hasina, fuggita in India (International Crisis Group, Bangladesh: The Long Road Ahead, 7 Agosto 2024, <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/bangladesh/bangladesh-long-road-ahead>).

A seguito di accordi fra i militari e gli attivisti che hanno guidato la rivolta, è stato quindi nominato quale leader ad interim Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace, e la situazione si è sostanzialmente stabilizzata (v. fonti riportate sopra e anche UK Home Office, Country policy and information note: political situation, Bangladesh, December 2024, <https://www.gov.uk/government/publications/bangladesh-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-political-situation-bangladesh-december-2024-accessible#executive-summary>).

Dal momento del suo insediamento il governo di transizione ha portato avanti un programma di riforme delle istituzioni del paese, sulla base delle conclusioni raggiunte da sei commissioni ad hoc, che include una riforma dell'ordinamento giudiziario, della costituzione e l'adozione di misure tese a una maggiore parità di genere. Il processo di stabilizzazione ha subito un momento critico quando il 17 novembre 2025 la ex Premier è stata condannata a morte in contumacia da un tribunale speciale per crimini contro l'umanità per la repressione delle manifestazioni antigovernative, ma il 12 febbraio 2026 si sono poi tenute, in modo regolare e pacifico, le elezioni parlamentari e un referendum costituzionale.

L'Unione Europea, che aveva dispiegato una Missione di Osservazione, ha espresso significativi apprezzamenti per lo svolgimento della competizione elettorale, rilevando che è stata credibile e gestita con competenza, e ha



sottolineato che costituisce un passo fondamentale verso il ripristino della governance democratica e dello stato di diritto (ACLED, Bangladesh: Sheikh Hasina has been sentenced to death. But is this the end of the Awami League?, 17 Novembre 2025 <https://acleddata.com/expert-comment/bangladesh-sheikh-hasina-has-been-sentenced-death-end-awami-league-expert-comment>), (https://www.eeas.europa.eu/eeas/bangladesh-statement-spokesperson-elections_en).

Anche se i dati forniti da ACLED rappresentano una situazione complessivamente conflittuale all'interno del Paese (ACLED, ACLED Explorer: Bangladesh, 2025, <https://acleddata.com/platform/explorer>), non sussiste comunque certamente in Bangladesh un conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, un'estensione territoriale e un livello di violenza indiscriminata tale da porre a rischio l'incolumità del ricorrente. Va dunque respinta la domanda diretta a conseguire lo status di persona ammessa alla protezione sussidiaria con riferimento allo Stato di provenienza e di possibile rimpatrio del ricorrente (Bangladesh).

6. PROTEZIONE COMPLEMENTARE

Quanto alla domanda volta al riconoscimento della "*protezione speciale*", la normativa applicabile *ratione temporis* in considerazione della data di presentazione dell'istanza di protezione (9.03.2023, come emerge dal mod. C/3 in atti) prevede che in caso di mancato accoglimento della domanda (principale) di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, alla stessa (e, conseguentemente al Tribunale in sede di opposizione) spetti l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98 per l'eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per "*protezione speciale*" (art. art. 32, 3° comma, d.lgs. 25/2008).

Nel caso in esame, si osserva che il ricorrente vive in Italia dal 8.02.2022 (cfr. mod. C/3 in atti) e ha qui ben presto avviato un proficuo percorso di integrazione, dimostrando un concreto e serio sforzo di integrazione nella realtà locale.

Lo stesso ha, invero, provato di avere conseguito l'attestato di conoscenza



della lingua italiana livello A2, presso il CPIA di Udine, nell'anno scolastico 2021/2022 (cfr. attestato del 6.04.2022) e di essersi iscritto al corso di alfabetizzazione presso il CPIA Nelson Mandela di Palermo per l'anno scolastico 2025/2026.

Ha documentato di essersi attivato per integrarsi nel tessuto economico e sociale nazionale dimostrando di avere stipulato un contratto di lavoro domestico a tempo determinato e parziale (dal 22.06.2023 al 21.06.2024), alle dipendenze di "Salvatore Sciortino", con sede lavorativa a Bagheria - Palermo (cfr. comunicazione obbligatoria Unilav del 21.06.2023 e avvisi di pagamento trimestrali per contributi INPS, allegati al ricorso introduttivo).

Successivamente, a decorrere dal 18.12.2024, il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo parziale e indeterminato con mansioni di collaboratore domestico da "Pelicane Felicia", con sede a Palermo (si veda Unilav del 19.12.2024 e avviso di pagamento 3° trimestre 2025 per contributi INPS, allegati alle note di trattazione depositate il 2.03.2026).

A ciò va aggiunto che il ricorrente manca ormai dal proprio Paese di origine da oltre 6 anni (dal 1.01.2018) con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un paese di origine allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di conclamata crisi economica e sociale, ove il ricorrente è privo di riferimenti economici (cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza per sé e la propria famiglia e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).

Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, può predicarsi la sussistenza dei presupposti per il conseguimento da parte di quest'ultimo di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

7. SPESE

Le spese processuali, tenuto conto della continua evoluzione del contesto



normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia, nonché del solo parziale accoglimento del ricorso e della mancata costituzione della Commissione territoriale, vanno infine lasciate a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinta ogni altra domanda,

1) accerta il diritto di [REDACTED] al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del D.lgs. 286/98, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;

2) Lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Palermo, 18 marzo 2026.

Il Giudice relatore

Giulio Corsini

Il Presidente

Francesco Micela

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

